



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.P. SERVIZI COMM. " GUIDO GALLI "

24125 Bergamo, via Gavazzeni 37 – tel 035.319338 – fax 035.315547

e-mail: galli@isisgalli.org - sito web: www.isisgalli.org

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI AL PERSONALE ESTERNO

Il Consiglio di Istituto

- Visto l'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n.59;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
- Visti gli artt. 33 comma g e 40 del D.M. 44/2001;
- Visto l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297;
- Vista la delibera del Collegio dei docenti;
- Visto il D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito con legge n. 191/2004;
- Vista la Legge 244/2007

approva il regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Art. 1 REQUISITI OGGETTIVI

L'Istituzione scolastica, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa in base alla Programmazione formulata dal Collegio dei docenti, verificata l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di:

- contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
- specifiche convenzioni con enti di formazione professionale ed educativa.

La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto.

Art. 2 REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

Per l'ammissione alla selezione occorre:

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza dell'esperto:

- Se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L. 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Se docente in applicazione dell'art. 35 "collaborazioni plurime" del CCNL del 29/11/2007.

Per le attività di formazione e di aggiornamento si procede all'affidamento di incarichi ad esperti esterni (utilizzando prioritariamente esperti delle Scuole Pubbliche di formazione), secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4 PROCEDURE DI SELEZIONE

La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Istituzione scolastica. E' data facoltà all'Istituzione scolastica di utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità (es. invio dell'avviso ad ordini professionali o associazioni di categoria, cooperative ecc).

Nell'informativa saranno indicati modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli richiesti, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'ambito disciplinare di riferimento (tipo di corso e/o progetto da attivare);
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata del contratto;
- il corrispettivo per la prestazione

I Candidati devono essere in possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Ai sensi della normativa vigente l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei soggetti cui conferire il contratto.

Art. 5 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

I compensi orari a cui fare riferimento sono i seguenti:

- a) personale esterno fino ad un massimo di € 70,00 lorde – o, se esistente, si fa riferimento agli importi previsti da tariffario.

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso da corrispondere all'esperto esterno, dandone successiva comunicazione al Consiglio d'Istituto. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle medesime.

Può essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori.

Art. 6 INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dall'insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

1. curriculum del candidato e titolo di studio;
2. contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale;
3. pubblicazioni ed altri titoli;
4. precedenti esperienze nella scuola;

La valutazione dei candidati terrà conto dei seguenti criteri:

1. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

2. correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è richiesto l'intervento;
3. precedenti esperienze didattiche e esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico;
4. precedenti collaborazioni con la scuola contraente, in assenza di valutazione negativa.
5. collaborazioni con altri Enti del territorio.

Per progetti per i quali è previsto l'intervento di Enti di formazione professionale gli stessi vengono contattati direttamente dal Dirigente tra gli Enti accreditati quali Enti di formazione presso la Regione Lombardia.

Art. 7 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico, provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, disciplinati dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Bergamo, 30/05/2011